



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/01/2010

=====

ADDI' 21/01/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Pacio IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - FICHERA - MANCINI - RODANO - TIBALDI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 41

Oggetto:

D.L. 10/2/2009, n. 5 - art.1. Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi finalizzati all'acquisto ed all'installazione di filtri anti-particolato su veicoli diesel di categoria N3 e M3 di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.



41 21 GEN. 2010 *Pr*

Oggetto: D.L. 10/2/2009, n. 5 - art.1. Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi finalizzati all'acquisto ed all'installazione di filtri anti-particolato su veicoli diesel di categoria N3 e M3 di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;


VISTA la l.r. del 20 novembre 2001 n. 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTO l'art. 8 del d.lgs. del 4 agosto 1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente" che prescrive che nelle zone ove uno o più inquinanti superano i limiti stabiliti nel D.M. n. 60/2002 debbono essere adottati programmi di intervento mirati, affinché i livelli degli inquinanti rientrino nei valori limite di legge;

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008, pubblicato sulla GURI n. 62 del 13 marzo 2008, è stato approvato il "regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli";


VISTA la l.r. 16 luglio 1998, n.30 recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le linee guida per la redazione del piano regionale dei trasporti della Regione Lazio;



41

21 GEN. 2010



VISTA la D.G.R. n. 448 del 23 giugno 2008 con la quale è stato approvato lo schema di Piano per il risanamento della qualità dell'aria, di seguito denominato Piano;

VISTA la D.G.R. n. 492 del 26 giugno 2009 con la quale è stato adottato il suddetto Piano, modificato sulla base delle osservazioni recepite, pervenute dalle Province e da altri soggetti interessati, per la trasmissione al Consiglio ai fini dell'approvazione definitiva;

CONSIDERATO che nell'art. 17 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano, tra i compiti della Regione, viene individuata l'incentivazione alla adozione dei filtri antiparticolato omologati;

VISTO l'art. 1 commi da 11 a 17 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009, che, allo scopo di diminuire le emissioni di particolato nel settore dei trasporti destinati alla pubblica utilità, ha disposto:


- un finanziamento straordinario, nel limite di spesa per l'anno 2009, di 11 milioni di euro, per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati ai sensi del sopra citato decreto del Ministro dei Trasporti 25 gennaio 2008 n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato del 90%, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 e M3 di classe euro 0, euro 1 ed euro 2 di proprietà di aziende che svolgano servizi di pubblica utilità;
- che i suddetti contributi non sono cumulabili con altri contributi nazionali, regionali e locali concessi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico e verranno destinati prioritariamente alle aziende che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
- che tali contributi sono concessi nella misura pari al 25% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico e comunque in misura non superiore ad euro 1000 per ciascun dispositivo;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 marzo 2009 che attua il finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato nei gas di scarico, ai sensi della legge suddetta n. 33/2009;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del 3 marzo 2009, in particolare, oltre ad indicare i tempi e le modalità con cui dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare il numero dei veicoli incentivabili di cui all'articolo 1



41 21 GEN. 2010 B



comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, distinti per categoria (M3 ed N3), nonché eventuali misure economiche, regionali o locali, per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, stabilisce che:

1. il Ministero ripartisce, con proprio decreto, il finanziamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico e a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;
2. all'installazione dei dispositivi di cui sopra, deve corrispondere la variazione, sulla carta di circolazione, della categoria del veicolo, comunque non inferiore ad euro 3 ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.


**PRESO ATTO** che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 giugno 2009 relativo alla ripartizione del finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 11 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, assegna alla Regione Lazio € 1.082.673;

**CONSIDERATO** che il suddetto decreto stabilisce in 210 (duecentodieci) giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (6 agosto 2009), derogando al termine di centoventi giorni, stabilito dal precedente decreto del 3 marzo 2009, il termine di comunicazione da parte della Regione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del numero di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato installati e il relativo costo sostenuto;


**TENUTO CONTO** che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare erogherà il relativo finanziamento entro i successivi sessanta giorni, in base al numero dei veicoli omologati;

**CONSIDERATO** che l'erogazione di contributi, finalizzati all'acquisto ed installazione di dispositivi anti-particolato per il contenimento delle emissioni inquinanti, così come previsto dal decreto 03/03/2009 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ad enti ed imprese esercenti servizi di pubblica utilità è possibile sulla base delle seguenti condizioni:

- le tipologie di filtri anti-particolato a cui si riferisce il finanziamento devono garantire un abbattimento delle emissioni di particolato non inferiore al 90% e sono quelle omologate ai sensi del citato decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 ;
- il finanziamento è pari al 25% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di filtri anti-particolato e comunque in misura non superiore ad euro 1.000,00 per ciascun filtro e non è cumulabile con altri contributi regionali, nazionali e locali aventi lo stesso scopo;



41 21 GEN. 2010 *Me*



- i mezzi interessati devono essere veicoli immatricolati merci o trasporto pubblico di categoria N3 e M3, di proprietà dell'ente o impresa destinataria del contributo, con le seguenti priorità: euro 0, euro 1 e euro 2;
- all'installazione dei dispositivi di cui sopra, deve corrispondere la variazione, sulla carta di circolazione, della categoria del veicolo, comunque non inferiore ad euro 3 ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato;

PRESO ATTO che i Comuni in cui i livelli di inquinanti sono superiori ai valori limite o a rischio di superamento sono quelli indicati nell'elenco di cui all'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;

VISTI l'allegato A relativo ai criteri e modalità per l'erogazione di contributi finalizzati all'acquisto ed all'installazione di filtri anti-particolato su veicoli diesel di categoria N3 e M3, di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità e lo schema di domanda (All. C), parti integranti della presente deliberazione;

RITENUTO necessario approvare gli allegati sopra citati;

TENUTO CONTO che la Regione, per il tramite della Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli, avvierà il procedimento per l'erogazione dell'intero importo relativo al contributo successivamente al trasferimento delle corrispondenti somme da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

RITENUTO necessario per le finalità della presente deliberazione istituire un apposito capitolo di entrata e di uscita denominato "Incentivi all'acquisto di filtri antiparticolato D.L. 10 febbraio 2009 n. 5";

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a procedura di concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:



41 21 GEN. 2010 *M*

1. di prendere atto che le risorse ammontanti a € 1.082.673, assegnate alla Regione Lazio con il decreto di riparto del 12 giugno 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al citato art. 1 D.L. 5/2009, per l'erogazione di contributi ad enti ed imprese esercenti servizi di pubblica utilità e di trasporto pubblico locale, sono finalizzate all'acquisto ed all'installazione di dispositivi per il contenimento delle emissioni inquinanti (filtri anti-particolato);
2. di prendere atto dell'elenco dei Comuni in cui i livelli di inquinanti sono superiori ai valori limite o a rischio di superamento di cui all'allegato B parte integrante del presente atto;
3. di approvare l'allegato A relativo ai criteri e modalità per l'erogazione di contributi finalizzati all'acquisto ed all'installazione di filtri anti-particolato su veicoli diesel di categoria N3 e M3 di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità, unitamente allo schema di domanda (All. C), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le richieste di contributi per l'acquisto e l'installazione di filtri anti-particolato;
4. di istituire un apposito capitolo in entrata e in uscita denominato "Incentivi all'acquisto di filtri antiparticolato D.L. 10 febbraio 2009 n. 5".


La Direzione Regionale competente avvierà il procedimento per l'erogazione dell'intero importo relativo al contributo successivamente al trasferimento delle corrispondenti somme da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente provvedimento è pubblicato sul BURL e sul sito regionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), al fine di consentirne la massima divulgazione.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 26 GEN. 2010





ALLEG. alla DELIB. N. 41 *rn*  
DEL 21 GEN. 2010

ALLEGATO A

**REGIONE LAZIO**  
**Dipartimento Territorio**  
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

Criteri e modalità per la concessione dei contributi per l'acquisto e l'installazione di filtri anti-particolato su veicoli diesel di categoria N3 e M3 di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 10/02/2009, n. 5.

**1. FINALITA'**

La finalità del presente bando è la concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di filtri anti-particolato su veicoli diesel di categoria N3 e M3 di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità nel territorio della Regione Lazio.

**2. DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.082.673,00 euro.

**3. SOGGETTI BENEFICIARI**

I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art.1 del D.L. 10/02/2009, n. 5, sono rappresentati da enti e imprese esercenti servizi di pubblica utilità aventi sede operativa nel territorio della Regione Lazio che abbiano in proprietà o in locazione finanziaria veicoli immatricolati merci o trasporto pubblico di categoria N3 e M3 di classe euro 0, euro 1 ed euro 2.

**4. INTERVENTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO REGIONALE**

Sono ammessi a contributo l'acquisto con relativa installazione di filtri anti-particolato omologati ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti n. 39 del 25/01/2009 che garantiscano un abbattimento delle emissioni di particolato non inferiore al 90 per cento.

Il finanziamento straordinario riguarda esclusivamente le installazioni effettuate successivamente alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

In seguito all'installazione dei dispositivi anti-particolato, la carta di circolazione dovrà riportare la variazione della categoria del veicolo, comunque, non inferiore ad euro 3 ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.

I suddetti contributi non sono cumulabili con altri contributi nazionali, regionali e locali concessi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico e verranno destinati prioritariamente alle aziende che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.



## 5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è pari al 25 per cento dei costi ritenuti ammissibili (acquisto con relativa installazione dei filtri anti-particolato) e comunque in misura non superiore ad euro 1.000,00 per ogni filtro e non è cumulabile con altri contributi regionali, nazionali e locali aventi lo stesso scopo.

Ciascun veicolo può essere associato ad una sola richiesta di contributo, pena l'esclusione. L'erogazione del contributo non può essere superiore alla quota versata dall'ente o dall'impresa alla ditta costruttrice dei filtri anti-particolato.

La presentazione della documentazione che attesta l'avvenuta installazione di filtri deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data del provvedimento di ammissione a contributo della proposta di intervento, pena l'esclusione.

In caso di insufficienza delle risorse economiche, in relazione alle richieste totali pervenute, la percentuale di contribuzione da erogare potrà essere progressivamente ridotta.

Qualora un soggetto assegnatario di contributo intenda rinunciare allo stesso, dovrà darne formale comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, che provvederà alla riassegnazione del contributo.


I contributi assegnati sono erogati secondo le seguenti modalità:

il procedimento per l'erogazione del 100 per cento del contributo sarà avviato successivamente all'inoltro dei seguenti dati:

- Copia del libretto di circolazione riportante la variazione di categoria del veicolo ad almeno euro 3.
- Marca e modello del filtro anti-particolato, codice di omologazione e matricola/serial number univoco del filtro.
- Copia autenticata delle fatture di spesa regolarmente quietanzate e relativa distinta. Dalle fatture deve risultare in modo inequivocabile la loro pertinenza agli interventi ammessi ai benefici di legge.

## 6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo, redatta secondo lo schema allegato e completa della documentazione elencata al punto 7 del bando, deve essere presentata alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Viale del Tintoretto, 432 - 000142 Roma, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del



Soggetto richiedente, nel rispetto della vigente normativa in materia di imposta di bollo, in busta chiusa, sulla quale dovrà essere indicato il mittente e la dicitura "Bando pubblico per la concessione dei contributi per l'acquisto e l'installazione di filtri anti-particolato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 10/02/2009, n. 5".

A pena di esclusione, le istanze devono pervenire a mano, a mezzo corriere autorizzato o a mezzo servizio postale entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R. Lazio.

Il richiedente dovrà indicare nella domanda il recapito presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni.

Il richiedente in caso di variazione dell'indirizzo dichiarato, dovrà informarne la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio che non assumerà alcuna responsabilità per mancata o inesatta indicazione dell'indirizzo o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell'indirizzo indicato nella domanda o da disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

All'istanza di ammissione al contributo deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. dichiarazione con la quale il soggetto beneficiario si impegna ad assicurare la differenza economica necessaria alla realizzazione effettiva dell'intervento;
2. copia di un valido documento di riconoscimento;
3. copia della carta di circolazione del veicolo sul quale verrà installato il dispositivo anti-particolato.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della domanda e/o nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nella decadenza dai benefici di concessione del contributo, oltre che nelle sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

#### **8. VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

La valutazione e approvazione dell'elenco degli interventi presentati sarà effettuata dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli a seguito di verifica della coerenza della procedura seguita e dei dati forniti con le finalità e i disposti del presente bando;

UFFICIO REGIONALE  
MATERIA DELLA  
AIP  
OFFICINA  
BIE

## 9. CRITERI DI PRIORITÀ

Il contributo verrà versato prioritariamente agli enti e alle imprese che svolgono servizi di pubblica utilità nei comuni individuati ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 04/08/1999 n. 351 di cui all'allegato I delle norme di attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria approvato con DGR 23/06/2008 n. 448 di cui si allega lo schema nell'Allegato B. Si evidenzia che il 40 per cento della dotazione finanziaria complessiva sarà destinato alle aziende che operano nel Comune di Roma, il 15 per cento alle aziende che operano nel comune di Frosinone e il 45 per cento alle aziende che operano nei restanti comuni indicati nell'Allegato B. Nell'ambito di questa ripartizione, si terranno in considerazione i seguenti parametri di selezione: la tipologia del mezzo(N3 o M3); l'anno di immatricolazione del veicolo; il numero di anni da cui si ha la disponibilità del veicolo, a titolo di proprietà o di altro titolo idoneo; la classe di inquinamento; i km percorsi annualmente in ambito urbano; i km percorsi annualmente in ambito extraurbano; il numero di persone trasportate, nel caso di trasporto di persone o la capacità di carico nel trasporto di merci; la dotazione della flotta; la tipologia di tutti i mezzi posseduti. Nel caso in cui le richieste di contributo pervenute non dovessero esaurire le risorse a disposizione destinate a uno o più ambiti, come da ripartizione sopra indicata, i fondi eccedenti potranno essere ripartiti dando priorità alla criticità territoriale e/o alla categoria e classe di inquinamento dei mezzi.

## 10. TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ammessi a contributo devono essere ultimati entro 45 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di contributo, pena la decadenza dal beneficio con conseguente revoca.

## 11. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dei contributi, ai sensi di quanto prescritto al punto 5 del presente bando, sono tenuti ad assicurare la differenza economica necessaria alla realizzazione degli interventi.

## 12. REVOCA

Il contributo può essere revocato, qualora vengano meno i presupposti per la sua concessione, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme all'intervento ammesso a contributo.

### 13. CONTROLLI

L'Amministrazione regionale può effettuare i controlli al fine di accertare la rispondenza ai requisiti del bando. Essa, inoltre, potrà, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., di richiedere chiarimenti e/o integrazioni al soggetto che ha presentato la richiesta di contributo affinché l'istanza possa essere valutata nel merito. Se le integrazioni richieste, ove rivestano carattere di essenzialità, non vengano fornite entro i termini, indicati dall'amministrazione nella nota di richiesta, la domanda potrà essere esclusa.

### 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni i dati dei richiedenti il contributo sono raccolti presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - ed utilizzati per le finalità inerenti la gestione delle pratiche le erogazioni dei contributi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal procedimento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle posizioni giuridiche di coloro che presentano la domanda di partecipazione. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché di alcuni complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Regione.


### 15. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il funzionario incaricato della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.

### 16. INFORMAZIONI

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito alla richiesta di contributo gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.

Ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di svolgimento del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si comunica che gli atti relativi alle domande di contributo sono custoditi presso la sede della Direzione Regionale




Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Viale del Tintoretto, 432 - 000142 Roma, e l'eventuale richiesta di accesso agli atti, deve essere indirizzata al Dirigente dell'Area Conservazione Qualità Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale.

Roma,

Il Direttore Regionale



ALLEG. alla DELIB. N. 41  
DEL 21 GEN. 2010



**ALLEGATO B**

**Comuni in cui i livelli di inquinanti sono superiori  
ai valori limite o a rischio di superamento**

**Elenco dei comuni della zona A**

Codice Istat	Provincia	Denominazione Comune	Superficie territoriale (kmq)	Popolazione residente 31/12/2007	Classe DGR 767/2003
12058091	Roma	Roma	1307,71	2718768	1
12060038	Frosinone	Frosinone	47,02	48285	1

**Elenco dei comuni della zona B**

Codice Istat	Provincia	Denominazione Comune	Superficie territoriale (kmq)	Popolazione residente 31/12/2007	Classe DGR 767/2003
12056059	Viterbo	Viterbo	406,3	61067	2
12056021	Viterbo	Civita Castellana	83,28	16624	3
12057059	Rieti	Rieti	206,52	47617	2
12058003	Roma	Albano Laziale	23,93	38986	2
12058009	Roma	Ariccia	18,19	18083	2
12058029	Roma	Cerveteri	125,44	34338	2
12058032	Roma	Civitavecchia	72,27	51925	2
12058034	Roma	Colleferro	27,64	21856	2
12058039	Roma	Frascati	22,67	20737	2
12058043	Roma	Genzano di Roma	18,33	23122	2
12058047	Roma	Guidonia Montecelio	78,84	78491	2
12058057	Roma	Marino	25,1	38225	2
12058059	Roma	Mentana	24,09	19874	2
12058065	Roma	Monterotondo	40,45	37359	2
12058079	Roma	Pomezia	110,92	56105	2
12058104	Roma	Tivoli	68,43	52853	2
12058110	Roma	Valmontone	40,67	14447	2

1971


SECRETARIA REGIONALE  
 REGIONE LAZIO  
 SEGRETERIA REGIONALE

12058111	Roma	Velletri	129,6	51507	2
12058118	Roma	Ciampino	11	37885	2
12058120	Roma	Fiumicino	213,44	63623	2
12059001	Latina	Aprilia	177,7	66624	2
12059005	Latina	Cisterna di Latina	142,83	33991	2
12059008	Latina	Formia	73,53	37122	2
12059011	Latina	Latina	277,78	115490	2
12059028	Latina	Sezze	101,38	23852	2
12060003	Frosinone	Alatri	97,23	28980	2
12060006	Frosinone	Anagni	113,82	21226	2
12060019	Frosinone	Cassino	82,77	32886	2
12060024	Frosinone	Ceccano	60,5	22691	2
12060033	Frosinone	Ferentino	80,55	20916	2
12060074	Frosinone	Sora	71,82	26417	2



SECRETARIA  
REGIONE LAZIO  
12/1

ALLEG. alla DELIB. N. 41 M  
DEL 21 GEN. 2010



**ALLEGATO C**

**Spett. le Regione Lazio  
Direzione Regionale Ambiente e  
Cooperazione tra i Popoli  
Via del Tintoretto, 432  
00142 R O M A**

Oggetto: schema di domanda per la concessione dei contributi per l'acquisto e l'installazione di filtri anti-particolato su veicoli diesel di categoria N3 e M3 di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 10/02/2009, n. 5.

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a .....il .....  
residente a .....  
via .....  
in qualità di .....  
della Società/Ente .....  
con sede in ..... Via .....  
..... Partita I.V.A. / c.f. ....  
tel: .....fax : ..... e-mail: .....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000

**ch i e d e**

Stampa circolare: GIOV. LAZIO, GIUNTA, CONFERENZA  
10c  
m

l'assegnazione del contributo, in conto capitale, per l'acquisto e l'installazione di filtri anti-particolato.

**dichiaro**

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.:

- che il costo totale da sostenere è di €.....
- che è autorizzato alla realizzazione dell'intervento in qualità di proprietario o di altro titolo idoneo;
- di svolgere un servizio di pubblica utilità e specificatamente.....  
.....  
con il veicolo targato..... di categoria..... conforme alla direttiva europea antinquinamento..... di classe ..... di cilindrata pari a.....

**allega**

1. copia della carta di circolazione del veicolo sul quale verrà installato il dispositivo anti-particolato;
2. dichiarazione con la quale il soggetto beneficiario si impegna ad assicurare la differenza economica necessaria alla realizzazione effettiva dell'intervento;
3. copia certificato del codice fiscale e/o della partita I.V.A.;
4. copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.

*LUOGO e DATA*

*Firma del DICHIARANTE*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la REGIONE LAZIO, al trattamento di tutti i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

*LUOGO e DATA*

*Firma del DICHIARANTE*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

